SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 3 febbraio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Tutela e valorizzazione delle produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione». (Repertorio atti n. 2227 del 3 febbraio 2005).

05A03663

INTESA 23 marzo 2005.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Repertorio atti n. 2271 del 23 marzo 2005).

05A03665

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'intero, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Mazzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 febbraio 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 148.13.4/Area II del 23 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Mazzia.

Roma, 11 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04354

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2005.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati d'intesa con i Ministri della difesa e dell'interno, n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale il dott. Gianni Letta è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario Letta le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, degli atti e provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (ad eccezione della lettera *g)* del comma 2), nonché di quelli concernenti la direzione della politica generale del Governo.

2. Al Sottosegretario di Stato è altresì conferita delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *r)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta sono delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Al Sottosegretario di Stato sono, in particolare, delegate:

a) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);

b) la facoltà di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti al Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

c) le attività di coordinamento indicate nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

d) l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, che disciplinano lo stato giuridico e l'ordinamento del personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º febbraio 1985 in ordine all'emanazione da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.

3. Al Sottosegretario di Stato è delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tal fine costituite.

4. Il Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.

5. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) l'alta direzione, la responsabilità politica e generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza;

b) la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;

c) la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;

d) la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;

e) l'emanazione, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale;

f) l'emanazione di tutti i provvedimenti regolamentari a carattere normativo di modifica ed integrazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati secondo le procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977;

g) gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;

h) la determinazione, su proposta del CIIS, delle somme da assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 126

05A04705

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2005.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 32-*bis*, introdotto dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha mantenuto presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio le competenze in materia di stampa ed editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2005, con il quale l'on. Paolo Bonaiuti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato on. Paolo Bonaiuti le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 128

05A04706

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 febbraio 2005.

Collocazione nella posizione di ausiliaria dell'Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, Gen. di Brigata, Aprea Gennaro.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, Titolo IV;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

Ritenuto di dover provvedere a dare pubblicità al ruolo degli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati in posizione di ausiliaria;

Decreta:

Articolo unico

L'Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocato nella posizione di ausiliaria, è:

1. Aprea Gennaro, Generale Brigata, nato il 24 marzo 1940 a Napoli, in ausiliaria dal 1° aprile 2003, sede di servizio Cairo Montenotte.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 16 febbraio 2005

Il Ministro: CASTELLI

05A03935

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio della comunità montana Modena Est, in Zocca e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana Modena Est, con sede in Zocca (Modena), non è riuscito a provvedere alla elezione del presidente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana Modena Est, con sede in Zocca (Modena), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Scognamillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana Modena Est, con sede in Zocca (Modena), non è riuscito a provvedere alle elezioni del presidente, persistendo nell'omissione di un fondamentale adempimento di carattere essenziale per il funzionamento dell'ente.

Infatti, dopo la prima seduta del 30 settembre 2004 andata deserta, anche quella successiva del 26 novembre 2004, in cui si insediava il consiglio comunitario con la convalida degli eletti, risultava infruttuosa ai fini della ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente.

Decorsi altri due mesi dalla convalida degli eletti senza che venisse rinnovato l'organo esecutivo, il prefetto di Modena rivolgeva al consiglio comunitario, in data 1° febbraio 2005, formale invito affinché provvedesse all'elezione del presidente nei successivi due mesi, con avvertenza che, in mancanza, si sarebbero determinati i presupposti per lo scioglimento dell'organo consiliare.

Anche tale ulteriore termine decorreva infruttuosamente, atteso che nella seduta del 30 marzo 2005 il consiglio non raggiungeva alcuna intesa per l'elezione del predetto organo.

Visto che il consiglio comunitario è incorso in una grave e persistente violazione dell'obbligo di provvedere al citato adempimento e che, in assenza dell'organo esecutivo, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, il prefetto di Modena ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana Modena Est, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana Modena Est, con sede in Zocca (Modena), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Bruno Scognamillo.

Roma, 15 aprile 2005

Il capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

05A04355

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 marzo 2005.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Actara 25 WG», registrato al n. 11614.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003, modificato successivamente con decreto del 3 dicembre 2003, con il quale è stato registrato al n. 11614 il prodotto fitosanitario denominato «Actara 25 WG», dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate 139, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 31 dicembre 2003 e successiva integrazione del 19 ottobre 2004 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego del prodotto sopracitato sulle colture di vite e pero, su ulteriori parassiti di melo e pesco, nonché alla variazione di alcune modalità d'impiego;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota del 17 marzo 2005 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 17 febbraio 2005;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente all'estensione d'impiego sulle colture di vite e pero, su ulteriori parassiti di melo e pesco, nonché alla variazione di alcune modalità d'impiego, del prodotto fitosanitario denominato ACTARA 25 WG, registrato al n. 11614 con decreto del 21 febbraio 2003, modificato successivamente con decreto del 3 dicembre 2003, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate 139.

Per la sostanza attiva thiametoxam sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
—	—
uve	0,5
pere	0,1

Il prodotto in questione è importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Kwizda AG - Vienna (Austria).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 4-100-250-400-500.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

La validità del prodotto rimane confermata fino al 21 febbraio 2006.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

syngenta

ACTARA® 25 WG

Insetticida sistemico in granuli idrodisperdibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate 139, 20151 Milano

Stabilimento di produzione:
KWIZDA AG., Vienna (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. 11614 del 21.02.2003

Partita n.

g 400

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altre taglie: g 4 - 100 - 250 - 500

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Actara è un insetticida sistemico, che agisce per contatto e per ingestione. Actara è indicato per controllare un gran numero di insetti ad apparato succhiante ed alcuni ad apparato masticatore. La sostanza attiva, Thiamethoxam, possiede un'elevata attività sistemica, ciò fa sì che l'applicazione possa essere effettuata sia per via fogliare, come per via radicale usando impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo. La sistemia di Thiamethoxam fa sì che anche i nuovi getti in accrescimento siano protetti dal principio attivo.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
arancio, limone, clementino, mandarino: **28 giorni;**
vite: **21 giorni**
melo, pero, pesco, nettarine, percoche, tabacco: **14 giorni;**
lattuga, patata: **7 giorni;**
cocomero, cetriolo, melone peperone, pomodoro, zucchini, melanzana: **3 giorni**

FITOTOSSICITA'
Quando utilizzato alla dose suggerita, Actara è ben tollerato dalle colture. Comunque, nel caso di colture floricole od ornamentali, o varietà ritenute particolarmente sensibili ad applicazioni antiparassitarie, si suggerisce di effettuare sempre dei saggi di selettività prima di applicare il prodotto su grandi superfici.

COMPATIBILITA'
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli insetti acquatici. Adoperare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a metri 10 per l'uso su pomodoro, tabacco, floreali; metri 20 per l'uso su fruttiferi.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali .

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei.

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

syngenta

Dosi e modalità di impiego:

Coltura	Fitofagi	Dose: g/hl	Dose: g/ha	Modalità di applicazione
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino	Afidi: *Aphis gossypii, Aphis citricola, Toxoptera aurantii*	12	200-300	Una applicazione all'inizio dell'infestazione.
Melo	Afidi: *Dysaphis plantaginea, Aphis pomi,* Tentredini (*Hoplocampa spp.*)	30-40	300-450	2-3 settimane prima della fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione
	Afide lanigero: *Eriosoma lanigerum*			Contro le generazioni primaverili-estive
	Psille: *Cacopsilla melanoneura* *Cacopsilla costalis*			Contro le neanidi in pre-fioritura. Contro le neanidi in post-fioritura.
	Fillominatori: *Lithocolletis spp., Leucoptera spp.*			Intervenire nella fase di schiusura delle uova-comparsa delle prime piccole mine.
Pero	Afidi: *Melanaphis pyraria, Aphis gossypii, Dysaphis spp.,* Tentredini (*Hoplocampa spp.*)	30-40	300-450	2-3 settimane pre-fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione.
	Psilla: *Cacopsylla pyri*			Contro le neanidi nelle primissime fasi di sviluppo.
Pesco, Nettarine, Percoche	Afidi: *Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus persicae*	15-20	200-250	A gemme rigonfie o bottoni rosa addizionato con olio minerale o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione
	Cicalina verde: *Empoasca spp.*	20-30	200-300	In post-fioritura alla comparsa delle prime forme mobili sui germogli.
Vite	Cicaline: *Scaphoideus titanus, Empoasca vitis, Metcalfa pruinosa*	20	200	Intervenire sulle forme giovanili.
Cocomero, Cetriolo, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini Melanzana	Afidi: *Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae*		200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
	Aleurodidi: *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*		400	
	Dorifora: *Leptinotarsa decemlineata*		200	
Lattuga	Afidi: *Nasanovia ribis-nigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Hyperomyzus lactucae*		200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Patata	Afidi: *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*		200	Trattare gli afidi ad inizio infestazione e la dorifora alla comparsa dei primi adulti o al raggiungimento della soglia di intervento. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
	Dorifora: *Leptinotarsa decemlineata*		200	
Tabacco	Afidi: *Myzus persicae, Aphis gossypii*		200	Inizio volo degli afidi
	Pulce del tabacco: *Epithrix hirtipennis*		200	Inizio infestazione
Floricole, ornamentali Vivai di arboree ed arbustive	Afidi: *Aphis gossypii, Myzus persicae, Myzus nicotianae, Rhopalosiphum padi*	20		Inizio infestazione. Effettuare successive applicazioni se necessario.
	Aleurodidi: *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*	40		

SU COCOMERO, CETRIOLO, MELANZANA, MELONE, PEPERONE, POMODORO, ZUCCHINI, LATTUGA, FLOREALI ED ORNAMENTALI, IL TRATTAMENTO SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE MEDIANTE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A GOCCIA O TRATTANDO DIRETTAMENTE IL SUOLO CON ACTARA APPENA DOPO LA CRISI DI TRAPIANTO, UTILIZZANDO IN UNICA APPLICAZIONE LA DOSE DI 800 G/HA, OPPURE EFFETTUANDO DUE APPLICAZIONI A DISTANZA SETTIMANALE ALLA DOSE DI 400 G/HA.
PER LE COLTURE ARBOREE È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SOLA APPLICAZIONE ALL'ANNO

Su tutte le colture, indipendentemente dal modo di somministrazione di Actara, si consiglia di non superare la quantità applicata complessiva di 800 g per ettaro all'anno.
Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi insetticida, si raccomanda di usare Actara secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'utilizzo di altri insetticidi con diverso meccanismo di azione.
Divieto di impiego durante la fioritura, sfalciare le erbe in fioritura presenti sotto le colture al momento del trattamento

syngenta

ACTARA® 25 WG

Insetticida sistemico in granuli idrodisperdibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate 139, 20151 Milano

Stabilimento di produzione:
KWIZDA AG., Vienna (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. 11614 del 21.02.2003

Partita n.

g 4

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

syngenta

ACTARA® 25 WG

Insetticida sistemico in granuli idrodisperdibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate 139, 20151 Milano

Stabilimento di produzione:
KWIZDA AG., Vienna (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. 11614 del 21.02.2003

Partita n.

g 4

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Actara è un insetticida sistemico, che agisce per contatto e per ingestione. Actara è indicato per controllare un gran numero di insetti ad apparato succhiante ed alcuni ad apparato masticatore. La sostanza attiva, Thiamethoxam, possiede un'elevata attività sistemica, ciò fa sì che l'applicazione possa essere effettuata sia per via fogliare, come per via radicale usando impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo. La sistemia di Thiamethoxam fa sì che anche i nuovi getti in accrescimento siano protetti dal principio attivo.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
arancio, limone, clementino, mandarino: **28 giorni;**
vite: **21 giorni**
melo, pero, pesco, nettarine, percoche, tabacco: **14 giorni;**
lattuga, patata: **7 giorni;**
cocomero, cetriolo, melone peperone, pomodoro, zucchini, melanzana: **3 giorni**

FITOTOSSICITA'
Quando utilizzato alla dose suggerita, Actara è ben tollerato dalle colture. Comunque, nel caso di colture floricole od ornamentali, o varietà ritenute particolarmente sensibili ad applicazioni antiparassitarie, si suggerisce di effettuare sempre dei saggi di selettività prima di applicare il prodotto su grandi superfici.

COMPATIBILITA'
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli insetti acquatici. Adoperare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a metri 10 per l'uso su pomodoro, tabacco, floreali; metri 20 per l'uso su fruttiferi.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali .

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei.

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

syngenta

Dosi e modalità di impiego:

Coltura	Fitofagi	Dose: g/hl	Dose: g/ha	Modalità di applicazione
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino	Afidi: *Aphis gossypii, Aphis citricola, Toxoptera aurantii*	12	200-300	Una applicazione all'inizio dell'infestazione.
Melo	Afidi: *Dysaphis plantaginea, Aphis pomi*, Tentredini (*Hoplocampa spp.*) Afide lanigero: *Eriosoma lanigerum* Psille: *Cacopsilla melanoneura* *Cacopsilla costalis* Fillominatori: *Lithocolletis spp., Leucoptera spp.*	30-40	300-450	2-3 settimane prima della fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione Contro le generazioni primaverili-estive Contro le neanidi in pre-fioritura. Contro le neanidi in post-fioritura. Intervenire nella fase di schiusura delle uova-comparsa delle prime piccole mine.
Pero	Afidi: *Melanaphis pyraria, Aphis gossypii, Dysaphis spp.*, Tentredini (*Hoplocampa spp.*) Psilla: *Cacopsylla pyri*	30-40	300-450	2-3 settimane pre-fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione. Contro le neanidi nelle primissime fasi di sviluppo.
Pesco, Nettarine, Percoche	Afidi: *Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus persicae* Cicalina verde: *Empoasca spp.*	15-20 20-30	200-250 200-300	A gemme rigonfie o bottoni rosa addizionato con olio minerale o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione In post-fioritura alla comparsa delle prime forme mobili sui germogli.
Vite	Cicaline: *Scaphoideus titanus, Empoasca vitis, Metcalfa pruinosa*	20	200	Intervenire sulle forme giovanili.
Cocomero, Cetriolo, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini Melanzana	Afidi: *Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae* Aleurodidi: *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum* Dorifora: *Leptinotarsa decemlineata*		200 400 200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Lattuga	Afidi: *Nasanovia ribis-nigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Hyperomyzus lactucae*		200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Patata	Afidi: *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae* Dorifora: *Leptinotarsa decemlineata*		200 200	Trattare gli afidi ad inizio infestazione e la dorifora alla comparsa dei primi adulti o al raggiungimento della soglia di intervento. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Tabacco	Afidi: *Myzus persicae, Aphis gossypii* Pulce del tabacco: *Epithrix hirtipennis*		200 200	Inizio volo degli afidi Inizio infestazione
Floricole, ornamentali Vivai di arboree ed arbustive	Afidi: *Aphis gossypii, Myzus persicae, Myzus nicotianae, Rhopalosiphum padi* Aleurodidi: *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*	20 40		Inizio infestazione. Effettuare successive applicazioni se necessario .
SU COCOMERO, CETRIOLO, MELANZANA, MELONE, PEPERONE, POMODORO, ZUCCHINI, LATTUGA, FLOREALI ED ORNAMENTALI, IL TRATTAMENTO SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE MEDIANTE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A GOCCIA O TRATTANDO DIRETTAMENTE IL SUOLO CON ACTARA APPENA DOPO LA CRISI DI TRAPIANTO, UTILIZZANDO IN UNICA APPLICAZIONE LA DOSE DI 800 G/HA, OPPURE EFFETTUANDO DUE APPLICAZIONI A DISTANZA SETTIMANALE ALLA DOSE DI 400 G/HA. PER LE COLTURE ARBOREE È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SOLA APPLICAZIONE ALL'ANNO				

Su tutte le colture, indipendentemente dal modo di somministrazione di Actara, si consiglia di non superare la quantità applicata complessiva di 800 g per ettaro all'anno.
Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi insetticida, si raccomanda di usare Actara secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'utilizzo di altri insetticidi con diverso meccanismo di azione.
Divieto di impiego durante la fioritura, sfalciare le erbe in fioritura presenti sotto le colture al momento del trattamento

05A03931

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Tesoro», in Acquapendente, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 28 giugno 2002 (integrata con nota del 10 dicembre 2002), con la quale la società «Acquaviva S.r.l.», con sede in Acquapendente, località Campo Morino zona industriale, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Tesoro» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nella concessione mineraria «Tesoro» sita nel territorio del comune di Acquapendente (Viterbo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 29 ottobre 2003 e del 27 gennaio 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 giugno 2003, del 17 febbraio 2004 e del 16 marzo 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Tesoro» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nella concessione mineraria «Tesoro» sita nel territorio del comune di Acquapendente (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: GRECO

05A04265

DECRETO 20 aprile 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Compo Orto Protetto», registrato al n. 12315.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA
E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ed altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 agosto 2004 dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Compo Orto Protetto, uguale al prodotto di riferimento denominato Amistar, contenente la sostanza attiva azoxystrobin, registrato al n. 10118 con decreto dirigenziale del 30 luglio 1999, e modificato con decreti di cui l'ultimo del 7 maggio 2003;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Amistar;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione successivamente al citato decreto del 7 maggio 2003 per il prodotto di riferimento Amistar;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento Amistar;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità relativo alla nuova classificazione di pericolo del prodotto di riferimento Amistar ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto fitosanitario Amistar;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 1° luglio 2008 l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Compo Orto Protetto con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10, 16, 20, 25, 40, 50, 100, 200, 250, 500 e 11, 5, 10.

3. Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti ministeriali 17 febbraio 1981 - 1° febbraio 2000;

Irca Service S.p.a., Fornovo San Giovanni (Bergamo), ss Cremasca 591, n. 10, autorizzato con decreti ministeriali 9 maggio 1997 - 20 settembre 2001;

e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera:

AFP Plant, Syngenta Agribusiness - Grangemouth Scotland (UK);

nonché formulato nello stabilimento dell'impresa estera sopracitata e confezionato nello stabilimento dell'impresa estera:

Enofyta Repacking & Waremouse site Agiou Thoma 32100 Enofyta Viotias (Grecia).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12315.

5. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il direttore generale: MARABELLI

syngenta

COMPO ORTO PROTETTO

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, il riso, le colture orticole e la barbabietola da zucchero
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Azoxystrobin puro g 23,2 (250 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione

AFP Plant, Syngenta Agribusiness – Grangemouth, Scotland (UK)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita N.:

Confezione da: ℓ 1

Altre taglie: ml 10, 16, 20, 25, 40, 50, 100, 200, l 5, l 10

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
COMPO ORTO PROTETTO è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine.
Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo, del riso, di varie colture orticole e della barbabietola da zucchero.
Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) COMPO ORTO PROTETTO determina una maggior produzione con elevata qualità; su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto.
COMPO ORTO PROTETTO è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa*), e non favorisce lo sviluppo degli acari.

Altro stabilimento di produzione:
IRCA Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)

Stabilimenti di confezionamento:
- ENOFYTA Repacking & Warehouse site, Agiou Thoma Enofyta-Viotias (Grecia
- Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)

DOSI E MODALITA DIMPIEGO

Frumento ed orzo

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Oidio, Ruggini, Septoriosi, Elmintosporiosi, Rincosporiosi	0,8-1,0 l/ha	tra il 2° nodo e la fioritura

Riso

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Brusone Elmintosporiosi	1,0 l/ha	tra botticella e fine spigatura

Note:

- Applicare COMPO ORTO PROTETTO a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.
- Su oidio di frumento ed orzo impiegare COMPO ORTO PROTETTO in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo dazione.
- Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie; i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume).
- Su riso trattare in asciutta; con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la botticella e l'inizio della spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-400 l/ha).

syngenta

Colture orticole

Cucurbitacee (melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero e zucca)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7 - 10 giorni
Peronospora	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	5 - 7 giorni

Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Peronospora Alternariosi	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	7 - 10 giorni
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	

Note:
- Applicare COMPO ORTO PROTETTO a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Su solanacee in pieno campo non utilizzare COMPO ORTO PROTETTO per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. Su cucurbitacee e solanacee in serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di COMPO ORTO PROTETTO con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo dazione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti.
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).
- Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- In pieno campo, quando la coltura è ben sviluppata, nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 800 l/ha utilizzare le dosi ad ettaro specificate.
- Per le applicazioni in ambiente protetto, che richiedono elevati volumi d'acqua per il sistema di allevamento o per l'elevato sviluppo vegetativo, fare sempre riferimento alla concentrazione indicata dalla dose a ettolitro
- Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai.

Barbabietola da zucchero

Per la difesa da cercospora ed oidio COMPO ORTO PROTETTO si applica da solo alla dose di 1 l/ha o in miscela ad altri fungicidi alla dose di 0,5-0,75 l/ha. La cadenza d'intervento è di 15-21 giorni.

Note:
- Applicare COMPO ORTO PROTETTO a carattere preventivo iniziando le applicazioni al massimo alla comparsa dei primi sintomi
- Non effettuare più di 2 applicazioni a stagione
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (300-500 l/ha)

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela

FITOTOSSICITA

COMPO ORTO PROTETTO può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Coxs Orange Pippin).
Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con COMPO ORTO PROTETTO per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate.
Per le colture orticole, nel caso di varietà di cucurbitacee e pomodoro poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITA'

Su frumento ed orzo COMPO ORTO PROTETTO è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.
Per le colture orticole in pieno campo COMPO ORTO PROTETTO è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina, acefate, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite; in ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.
Su barbabietola da zucchero COMPO ORTO PROTETTO è miscibile con formulati ad azione fungicida a base di flutriafol, tetraconazolo, flusilazolo, difenoconazolo, difenoconazolo + fenpropidin, procloraz, propiconazolo + procloraz, bromuconazolo, nuarimol, rame, zolfo e fentin idrossido,
e ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per frumento ed orzo, 30 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, 28 giorni prima della raccolta per il riso e 3 giorni prima della raccolta per melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, pomodoro, peperone e melanzana.

<u>Attenzione:</u> da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

COMPO ORTO PROTETTO

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, il riso, le colture orticole e la barbabietola da zucchero

Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Azoxystrobin puro	g 23,2 (250 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

---

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione

AFP Plant, Syngenta Agribusiness – Grangemouth, Scotland (UK)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita N.:

Confezione da: **ml 10**

COMPO ORTO PROTETTO

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, il riso, le colture orticole e la barbabietola da zucchero
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Azoxystrobin puro g 23,2 (250 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione

AFP Plant, Syngenta Agribusiness – Grangemouth, Scotland (UK)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita N.:

Confezione da: **ml 10**

Altre taglie: ml 16, 20, 25, 40, 50

FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
COMPO ORTO PROTETTO è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine.
Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo, del riso, di varie colture orticole e della barbabietola da zucchero.
Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) COMPO ORTO PROTETTO determina una maggior produzione con elevata qualità; su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto.
COMPO ORTO PROTETTO è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa*), e non favorisce lo sviluppo degli acari.

Altro stabilimento di produzione:
IRCA Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)

Stabilimenti di confezionamento:
- ENOFYTA Repacking & Warehouse site, Agiou Thoma Enofyta-Viotias (Grecia
- Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)

DOSI E MODALITA DIMPIEGO

Frumento ed orzo

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Oidio, Ruggini, Septoriosi, Elmintosporiosi, Rincosporiosi	0,8-1,0 l/ha	tra il 2° nodo e la fioritura

Riso

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Brusone Elmintosporiosi	1,0 l/ha	tra botticella e fine spigatura

Note:

- Applicare COMPO ORTO PROTETTO a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.
- Su oidio di frumento ed orzo impiegare COMPO ORTO PROTETTO in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo dazione.
- Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie; i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume).
- Su riso trattare in asciutta; con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la botticella e l'inizio della spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-400 l/ha).

syngenta

Colture orticole

Cucurbitacee (melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero e zucca)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7 - 10 giorni
Peronospora	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	5 - 7 giorni

Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Peronospora Alternariosi	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	7 - 10 giorni
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	

Note:

- Applicare COMPO ORTO PROTETTO a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Su solanacee in pieno campo non utilizzare COMPO ORTO PROTETTO per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. Su cucurbitacee e solanacee in serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di COMPO ORTO PROTETTO con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo dazione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti.
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).
- Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- In pieno campo, quando la coltura è ben sviluppata, nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 800 l/ha utilizzare le dosi ad ettaro specificate.
- Per le applicazioni in ambiente protetto, che richiedono elevati volumi d'acqua per il sistema di allevamento o per l'elevato sviluppo vegetativo, fare sempre riferimento alla concentrazione indicata dalla dose a ettolitro
- Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai.

Barbabietola da zucchero

Per la difesa da cercospora ed oidio COMPO ORTO PROTETTO si applica da solo alla dose di 1 l/ha o in miscela ad altri fungicidi alla dose di 0,5-0,75 l/ha. La cadenza d'intervento è di 15-21 giorni.

Note:

- Applicare COMPO ORTO PROTETTO a carattere preventivo iniziando le applicazioni al massimo alla comparsa dei primi sintomi
- Non effettuare più di 2 applicazioni a stagione
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (300-500 l/ha)

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela

FITOTOSSICITA

COMPO ORTO PROTETTO può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Coxs Orange Pippin).
Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con COMPO ORTO PROTETTO per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate.
Per le colture orticole, nel caso di varietà di cucurbitacee e pomodoro poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITA'

Su frumento ed orzo COMPO ORTO PROTETTO è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.
Per le colture orticole in pieno campo COMPO ORTO PROTETTO è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina, acefate, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite; in ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.
Su barbabietola da zucchero COMPO ORTO PROTETTO è miscibile con formulati ad azione fungicida a base di flutriafol, tetraconazolo, flusilazolo, difenoconazolo, difenoconazolo + fenpropidin, procloraz, propiconazolo + procloraz, bromuconazolo, nuarimol, rame, zolfo e fentin idrossido,
e ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per frumento ed orzo, 30 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, 28 giorni prima della raccolta per il riso e 3 giorni prima della raccolta per melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, pomodoro, peperone e melanzana.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

05A04380

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 aprile 2005.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 7 del 7 novembre 2003 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 1º aprile 2005 con la quale la CGIL di Pesaro, designa, quale nuovo componente supplente in seno alla predetta commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, il sig. Lancia Mario Luigi, in sostituzione della sig.ra Antonelli Loredana, dimissionaria;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Lancia Mario Luigi, è nominato membro supplente della commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro, in rappresentanza della CGIL della provincia di Pesaro, in sostituzione della sig.ra Antonelli Loredana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 14 aprile 2005

Il direttore regionale: RICCI

05A04310

DECRETO 18 aprile 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale, in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini, per la provincia di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 20/2001 del 4 aprile 2001 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Ferrara;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, Div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 427/1975;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare la previsione di cui all'art. 4 secondo cui «il numero dei componenti degli organi collegiali indicati nell'allegata tabella *C*, tra cui è ricompresa la citata commissione provinciale, è ridotto in modo che per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo»;

Considerato che la consistenza qualitativa e quantitativa delle aziende operanti nel settore richiede una adeguata espressione rappresentativa degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della direzione generale dei rapporti di lavoro, Div. III con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Ferrara e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione del membro effettivo e supplente fatta dalla CGIL e quelle analoghe fatte dalla CISL e dalla UIL di Ferrara in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione del membro effettivo e supplente fatta dalla Unione industriali, e quelle analoghe fatte dalla CNA e dalla LegaCoop di Ferrara, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi fatta dalla direzione provinciale del lavoro di Ferrara;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Ferrara così composta:

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ferrara - Presidente;

sig. Roberto Mazza - membro effettivo;

sig. Daniele Brusa - membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori - CGIL;

sig. Michele Boldrini - membro effettivo;

sig. Sauro Cazzoli - membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori - CISL;

sig. Carlo Rivetti - membro effettivo;

sig.ra Monica Martini - membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori - UIL;

dott. Carlo Carnielli - membro effettivo;

dott. Giacomo Pirazzoli - membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - Unione industriali;

rag. Attilio Capozza - membro effettivo;

rag.ra Sabrina Blè - membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - CNA;

sig.ra Laura Bertoni - membro effettivo;

sig. Paolo Cristofori - membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - LegaCoop;

dott. Alberto De Rogatis - dirigente - titolare, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro;

sig. Livio Caravita - ispettore del lavoro - posizione economica C2 - supplente, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 18 aprile 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A04311

DECRETO 18 aprile 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario, in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riguardante la costituzione della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. n. 19787 del 23 dicembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione provinciale suddetta;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale di lavoro n. 5 del 1º luglio 1999 con il quale il sig. Giorgietti Giuseppe è stato nominato membro effettivo nella commissione;

Vista la nota prot. n. 5602 del 12 aprile 2005 della CISL di Macerata con la quale si designano rispettivamente: Fabbri Lidia Felicita, componente effettivo e Giorgietti Giuseppe, componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Fabbri Lidia Felicita nata a Torino il 21 ottobre 1957 e residente a Macerata in via Bartolini n. 72, è nominata componente effettivo della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in sostituzione del sig. Giorgietti Giuseppe.

Art. 2.

Il sig. Giorgietti Giuseppe, nato ad Ancona il 4 ottobre 1961 e residente a Chiaravalle in via Pergolesi n. 72, è nominato membro supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 18 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: FORMENTINI

05A04316

DECRETO 18 aprile 2005.

Sostituzione di un componente della commissione per gli esercenti attività commerciali, in seno al comitato I.N.P.S. di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 62 del 10 aprile 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Frosinone;

Vista la nota del 4 marzo 2005, prot. n. 0018485 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che il sig. Olleia Marco, membro della commissione per gli esercenti attività commerciali in seno al comitato I.N.P.S. di Frosinone, deve essere sostituito in quanto è stato dichiarato decaduto dall'incarico, per essenze ingiustificate, da parte della commissione stessa;

Vista la nota n. 308 del 15 aprile 2005, con la quale l'Unione del commercio e del turismo di Frosinone designa come proprio rappresentante, in sostituzione

del sig. Olleia Marco, il sig. Caterino Pierluigi nato a Frosinone l'11 giugno 1947 - presso l'Unione commercianti - viale Mazzini n. 51 - Frosinone;

Considerato che occorre provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Caterino Pierluigi è nominato membro della commissione per gli esercenti attività commerciali in seno al comitato I.N.P.S. di Frosinone in rappresentanza dell'Unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone, in sostituzione, del sig. Olleia Marco.

La sede dell'I.N.P.S. è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche del lavoro.

Frosinone, 18 aprile 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A04320

DECRETO 20 aprile 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto in particolare l'art. 14 della suddetta legge che prevede l'istituzione presso ogni sede dell'I.N.P.S. della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli;

Visto il proprio decreto n. 41/Dir del 22 maggio 2003 con il quale è stata ricostituita la commissione in parola presso la sede dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena;

Vista la nota n. 15 del 26 febbraio 2004 con la quale le camere sindacali UIL di Forlì e Cesena designano il sig. Alessandro Bandini a far parte della suddetta commissione in sostituzione della sig.ra Cinzia Tartagni;

Vista la dichiarazione pervenuta in data 12 aprile 2005 con la quale la predetta sig.ra Tartagni ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Decreta:

Il sig. Alessandro Bandini nato a Meldola il 5 giugno 1960, è nominato componente effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli di Forlì-Cesena, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti.

Forlì, 20 aprile 2005

Il direttore provinciale: DALMONTE

05A04324

DECRETO 20 aprile 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (C.I.S.O.A.) di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA

Viste le leggi 8 agosto 1972, n. 457 e 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 1 del 26 maggio 2003 del Direttore della D.P.L. di Siena, relativa alla ricostituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena;

Considerato che, con nota del 18 aprile 2005 la C.G.I.L. – F.L.A.I. di Siena ha richiesto la sostituzione in seno alla Commissione C.I.S.O.A. di Siena, dei sigg.ri Franci Claudio e Poggioni Fabio dimissionari, rispettivamente con i sigg.ri Bernardini Samuele e Mei Mirella:

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dei componenti della Commissione C.I.S.O.A.;

Che la competenza è propria;

Decreta:

I sigg.ri Bernardini Samuele e Mei Mirella sono nominati, rispettivamente componente effettivo e supplente della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena in sostituzione dei sigg.ri Franci Claudio e Poggioni Fabio.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 20 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: AQUINO

05A04378

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 aprile 2005.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003 con il quale e la «SO.R.I. S.p.a.» pr. n. 4074 è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 9 marzo 2005, di cui al resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dai soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4074 «SO.R.I. S.p.a.» - Guardamiglio (Lodi), studio di un nuovo compound per la produzione di pellicole traspiranti.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003;

Variazione di titolarità: da «So.R.I. S.p.a.» a «So.R.I. S.r.l.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assegnazione di beni appartenenti alle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, ubicati nella regione Veneto.

Con decreto 18 marzo 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la regione Veneto è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle Unità sanitarie locali, individuate con il provvedimento regionale, dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati, destinati prevalentemente a servizi sanitari di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, ubicati in Padova - via Mameli n. 7/9 e Verona - via G. della Casa n. 19/21.

Il trasferimento dei suddetti immobili verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, adibiti a servizi sanitari, allocati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali Venezia, Belluno, Rovigo, Treviso e Vicenza.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale enti disciolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

05A04362

Trasferimento di beni appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), ubicati nella regione Veneto.

Con decreto 18 marzo 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la regione Veneto è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5,

primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle Unità sanitarie locali, individuate con il provvedimento regionale, dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati, destinati prevalentemente a servizi sanitari di proprietà del soppresso Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, ubicati in Venezia - Dorsoduro, Cortina D'Ampezzo - via Cesare Battisti 80 e Vicenza - via IV novembre 46. Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Gli immobili ubicati nei comuni di Venezia-Caorle - via Pineda e Verona - via Provolo n. 25 destinati a compiti diversi da quelli sanitari, sempre di proprietà del medesimo Istituto, nonché i relativi beni mobili in essi allocati sono attribuiti all'Ispettorato generale Enti disciolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per essere realizzati.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, adibiti a servizi sanitari, allocati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dall'INAM di Venezia, Belluno e Treviso.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale enti disciolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

05A04361

Trasferimento di beni appartenenti alle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, ubicati nella regione Veneto.

Con decreto 18 marzo 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la regione Veneto è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio dell'Unità sanitaria locale, individuata con il provvedimento regionale, del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati, destinato prevalentemente a servizi sanitari di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, ubicato in Vicenza - via Torretti n. 48/52.

Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del 2º comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'immobile ubicato nel comune di Belluno - via Simon da Cusighe n. 37, destinato a compiti diversi da quelli sanitari, sempre di proprietà delle medesime Casse mutue sopra indicate, nonché i relativi beni mobili in esso allocati sono attribuiti all'Ispettorato generale enti disciolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per essere realizzato.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, adibiti a servizi sanitari, allocati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani di Venezia, Verona e Rovigo.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale enti disciolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

05A04363

MINISTERO DELLA SALUTE

Attribuzione e/o conferma di nuovi numeri di A.I.C. ad alcune confezioni di medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 87 dell'11 aprile 2005

Alle sotto indicate confezioni dei medicinali per uso veterinario vengono ora attribuiti e/o confermati i nuovi numeri di autorizzazione all'immissione in commercio a fianco di ciascuno indicati:

ditta titolare A.I.C.: Sdemig-Plough, via G. Ripamonli 89 - Milano;

TRIBRISSEN 48% sospensione inieitabile flac. 50 ml - A.I.C. n. 100217049;

ditta titolare A.I.C.: Virbac S.a. 1en Avenue 2065 M-LID. - 06516 Carros (Francia);

MULTIBIO flac. 100 ml - A.I.C. n. 101588010;

MULTIBIO flac. 250 ml - A.I.C. n. 101588022.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.

I lotti già prodotti con i numeri in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04394

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Arte - Ferro - Alluminio Calabrese piccola società cooperativa a r.l.», in Benevento.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Arte - Ferro - Alluminio Calabrese piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento alla C.da Coluonni, costituita per rogito del notaio Tommaso Caruso in data 7 marzo 2001, repertorio n. 47495 - c.f. 01224210623 - ex BUSC 1739/310129.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A04317

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Vivercoop - cooperativa del Verde del Sannio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vitulano.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Vivercoop - cooperativa del Verde del Sannio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vitulano (Benevento) alla via Bracanelli n. 3, costituita per rogito del notaio Claudio Cusani in data 17 novembre 1989, repertorio n. 251 - c.f. 00883310625 - ex BUSC 1274/244511.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro di Benevento opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A04318

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Amico Libro piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Montesarchio.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Amico Libro piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesarchio alla via Vitulanese n. 131, costituita per rogito del notaio Capone Maria in data 13 luglio 2001, repertorio n. 51005 - c.f. 01235130620 - ex BUSC 1751/310996.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro di Benevento opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A04319

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coltivatori Avezzanesi a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc.coop.va:

cooperativa Coltivatori Avezzanesi a.r.l., con sede in Avezzano B.U.S.C. 1433 - costituita per rogito del notaio Romeo Pomponio in data 18 aprile 1983, repertorio n. 11960.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione di L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A04321

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola Abruzzese Zootecnica a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc.coop.va:

cooperativa Agricola Abruzzese Zootecnica a.r.l., con sede in Avezzano B.U.S.C. 1747 - costituita per rogito del notaio Arturo Di Giovanni, in data 8 marzo 1986, repertorio n. 2490.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione di L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A04322

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1. Società cooperativa «Staff Autotrasporti a r.l.» con sede legale in Druento (Torino) - via Roma n. 34, costituita in data 2 luglio 2001 per rogito notaio dott. Mario Travostino, pos. prov. n. 7293, partita IVA n. 08257270010;

2. Piccola società cooperativa «Catrans Express a r.l.» con sede legale in Settimo Torinese (Torino) - via P. Nenni n. 17, costituita in data 21 febbraio 2001 per rogito notaio dott. Gennaro Viscusi, pos. prov. n. 7164, partita IVA n. 081763440019.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A04395

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35664 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale articoli 35 e 37, legge n. 416/1981 della «Società Editrice Internazionale S.p.a.», con sede in Torino, unità di Torino, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Catania per il periodo dal 6 ottobre 2004 al 5 aprile 2005.

Con decreto n. 35665 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 della «Aries già Nuova Editoriale Atesina S.r.l.», con sede in Udine, unità di Bolzano * Bozen, per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 35666 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981 della «Editoriale FVG S.p.a.», con sede in Udine, unità di Trieste, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35667 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 67/1987 della «RCS Quotidiani S.p.a.», con sede in Milano, unità di Millano, per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 35691 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Mary 2000 RT FA S.p.a., con sede in Vicopisano (Pisa), unità di Vicopisano (Pisa), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 35693 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della SO.GE.SER c/o Stazione F.S. Puglia S.r.l., con sede in Bari, unità di: Bari, Taranto, Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35694 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 3, comma 137, legge n. 350/2003 della SO.GE.SER c/o Stazione F.S. Puglia S.r.l., con sede in Bari, unità di: Bari, Taranto, Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35695 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 3, comma 137, legge n. 350/2003 della S.A.E.S. Società appalti e servizi S.r.l., con sede in Bari, unità di: Taranto, Foggia, Roma, per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35696 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 3, comma 137, legge n. 350/2003 della S.A.E.S. Società appalti e servizi S.r.l., con sede in Bari, unità di: Taranto, Foggia, Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35697 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 3, comma 137, legge n. 350/2003 della CE.I.A.S. S.r.l., con sede in Bari, unità di: Reggio di Calabria (Reggio Calabria), Lamezia Terme (Catanzaro), Cosenza, Trieste, Udine, Lecce, Foggia, Bari, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35698 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della CE.I.A.S. S.r.l., con sede in Bari, unità di: Reggio di Calabria (Reggio Calabria), Lamezia Terme (Catanzaro), Cosenza, Trieste, Udine, Lecce, Foggia, Bari, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35699 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Ferroser c/o F.S. Reggio Calabria S.r.l., con sede in Bari, unità di Reggio di Calabria (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35700 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Ferroser c/o F.S. Reggio Calabria S.r.l., con sede in Bari, unità di Reggio di Calabria (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35752 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991, della I.T.C.A. Produzione S.p.a., con sede in Torino, unità di: Villa Santa Lucia (Frosinone), Cassino (Frosinone), per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35753 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della INFO92 S.r.l., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35754 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Industria Spalmati Fiore S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 19 maggio 2005.

Con decreto n. 35755 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991, della Valeo - Divisione Termico Motore S.p.a., con sede in Santena (Torino), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 marzo 2005.

Con decreto n. 35756 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense della Janus Mensa c/o Antonio Merloni S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Fabriano (Ancona), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 14 novembre 2003; dal 1º dicembre 2003 al 6 dicembre 2003; dal 22 dicembre 2003 al 24 dicembre 2003; dal 2 febbraio 2004 al 7 febbraio 2004; dal 1º marzo 2004 al 6 marzo 2004.

Con decreto n. 35757 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense della Barberis c/o Oliit S.r.l., con sede in Cornate D'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 19 ottobre 2004 al 31 novembre 2004.

Con decreto n. 35758 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense della Onama c/o Hayes Lemmers S.p.a., con sede in Milano, unità di Campiglione Fenile (Torino), per il periodo dal 17 maggio 2004 al 28 maggio 2004.

Con decreto n. 35759 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense della Barberis c/o CMS S.r.l., con sede in Cornate D'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 6 settembre 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 35760 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 233/1991, della Sinterama Società per azioni, con sede in Sandigliano (Biella), unità di: Sandigliano (Biella), Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 10 novembre 2004 al 9 maggio 2005.

Con decreto n. 35761 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale evento improvviso e imprevisto della Urgesi Antonio, ditta individuale, con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), unità di Ceglie Messapica (Brindisi), per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35762 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge n. 23 luglio 1991, n. 223 della Patriciello Cablaggi S.r.l., con sede in Mercogliano (Avellino), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 7 luglio 2004 al 6 luglio 2005.

Con decreto n. 35763 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Tecnoindex S.p.a. con sede in Pomezia (Roma), unità di: Pomezia (Roma), Genova, Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 12 novembre 2004 all'11 maggio 2005.

Con decreto n. 35764 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza art. 3, comma 2, n. 223/1991 della Costruzioni e Partecipazioni Finanziarie S.p.a., con sede in Monteodorisio (Chieti), unità di: Manoppello (Pescara), Pontecorvo (Frosinone), Monteodorisio (Chieti), Frosolone (Isernia), Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35765 del 25 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Rondine S.p.a., con sede in Rubiera (Reggio Emilia), unità di Castelnovo Ne' Monti (Reggio Emilia), per il periodo dal 22 dicembre 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35769 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, comma 1, n. 223/1991 della R.S. Valeo in liquidazione S.r.l., con sede in Meda (Milano), unità di Meda (Milano), per il periodo dal 16 dicembre 2004 al 15 dicembre 2005.

Con decreto n. 35770 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Savigliano S.p.a., con sede in Roma unità di Torino, per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 35771 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della A.F. di Alfarano Annunziata, ditta individuale, con sede in Casarano (Lecce), unità di Casarano (Lecce), per il periodo dal 6 luglio 2004 al 5 luglio 2005.

Con decreto n. 35772 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in Piacenza, unità di: Cosenza, Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria, Catanzaro, Paola (Cosenza), per il periodo dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004.

Con decreto n. 35773 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Royalton S.r.l., con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 35774 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 137, legge n. 350/2003, della Tecnotubi S.p.a., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35788 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Fonderie Sant'Emilia S.r.l., con sede in Novara, unità di Novara, per il periodo dal 3 maggio 2004 al 17 giugno 2004.

Con decreto n. 35789 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Impresa Ing. Sparaco Spartaco S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35790 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Comat Costruzioni S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 22 novembre 2004 al 21 novembre 2005.

Con decreto n. 35791 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Cover S.p.a., con sede in Segrate (Milano), unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1º novembre 2005.

Con decreto n. 35792 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 2, n. 223/1991 della Lares Tecno S.p.a., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 3 marzo 2005 al 2 settembre 2005.

Con decreto n. 35793 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Finproject S.p.a., con sede in Morrovalle (Macerata), unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1º novembre 2005.

Con decreto n. 35794 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Aquafil Divisione Bulgari Filati S.p.a., con sede in Arco (Trento), unità di Asola (Mantova), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006.

Con decreto n. 35795 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della TNT Arvil Joint Venture TNT Arcese Bonzano S.p.a., con sede in Torino, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 29 novembre 2004 al 28 maggio 2005.

Con decreto n. 35796 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale

art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Comin Società cooperativa, con sede in Siracusa, unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 35797 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Saint Gobain Condotte S.p.a., con sede in Milano, unità di Cogoleto (Genova), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 35798 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Pretty Shoes S.r.l., con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago (Milano), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 35799 del 30 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Filodoro Calze S.p.a., con sede in Casalmoro (Mantova), unità di Casalmoro (Mantova), per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2005.

05A04357 - 05A04315 - 05A04312

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35738 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della I.T.C.A. Produzione S.p.a., con sede in Torino, unità di: Villa Santa Lucia (Frosinone), Cassino (Frosinone), per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35739 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della INFO92 S.r.l., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35740 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Industria Spalmati Fiore S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 19 maggio 2005.

Con decreto n. 35741 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Valeo - Divisione Termico Motore S.p.a., con sede in Santena (Torino), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2006.

Con decreto n. 35742 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense della Janus Mensa c/o Antonio Merloni S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Fabriano (Ancona), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 6 marzo 2004.

Con decreto n. 35743 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense della Barberis c/o Oliit S.r.l., con sede in Cornate D'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 19 ottobre 2004 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 35744 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense della Onama c/o Hayes Lemmers S.p.a., con sede in Milano, unità di Campiglione Fenile (Torino), per il periodo dal 17 maggio 2004 al 28 maggio 2004.

Con decreto n. 35745 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense della Barberis c/o CMS S.r.l., con sede in Cornate D'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 6 settembre 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 35746 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Sinterama Società per azioni, con sede in Sandigliano (Biella), unità di: Sandigliano (Biella), Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 10 novembre 2004 al 9 novembre 2006.

Con decreto n. 35747 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale evento improvviso e imprevisto della Urgesi Antonio, ditta individuale con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), unità di Ceglie Messapica (Brindisi), per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35748 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Patriciello Cablaggi S.r.l., con sede in Mercogliano (Avellino), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 7 luglio 2004 al 6 luglio 2005.

Con decreto n. 35749 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Tecnoindex S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di: Pomezia (Roma), Genova, Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 12 novembre 2004 all'11 - novembre 2006.

Con decreto n. 35750 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria art. 3, comma 2, n. 223/1991 della Costruzioni e Partecipazioni Finanziarie S.p.a., con sede in Monteodorisio (Chieti), unità di: Manoppello (Pescara), Pontecorvo (Frosinone), Monteodorisio (Chieti), Frosolone (Isernia), Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35751 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Rondine S.p.a., con sede in Rubiera (Reggio Emilia), unità di Castelnovo Ne' Monti (Reggio Emilia), per il periodo dal 22 dicembre 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35776 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Fonderie Sant'Emilia S.r.l., con sede in Novara, unità di Novara, per il periodo dal 3 maggio 2004 al 17 giugno 2004.

Con decreto n. 35777 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Impresa Ing. Sparaco Spartaco S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35778 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Comat Costruzioni S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 22 novembre 2004 al 21 novembre 2005.

Con decreto n. 35779 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Cover S.p.a., con sede in Segrate (Milano), unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1º novembre 2005.

Con decreto n. 35780 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento art. 3, comma 2, n. 223/1991 della Lares Tecno S.p.a., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 3 marzo 2005 al 2 settembre 2005.

Con decreto n. 35781 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Finproject S.p.a., con sede in Morrovalle (Macerata), unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1º novembre 2005.

Con decreto n. 35782 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Aquafil Divisione Bulgari Filati S.p.a., con sede in Arco (Trento), unità di Asola (Mantova), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006.

Con decreto n. 35783 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della TNT Arvil Joint Venture TNT Arcese Bonzano S.p.a., con sede in Torino, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 29 novembre 2004 al 28 novembre 2006.

Con decreto n. 35784 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi azien-

dale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Comin Società cooperativa con sede in Siracusa, unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 35785 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Saint Gobain Condotte S.p.a., con sede in Milano, unità di Cogoleto (Genova), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 35786 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Pretty Shoes S.r.l., con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago (Milano), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 35787 del 30 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Filodoro Calze S.p.a., con sede in Casalmoro (Mantova), unità di Casalmoro (Mantova), per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2006.

05A04313

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35668 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004, nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004 della «Il Foglio Quotidiano» - Societa cooperativa, con sede in Milano, unità di Milano.

Con decreto n. 35669 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981 per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005, nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005 della «S.I.E. - Società Iniziative Editoriali S.p.a.», con sede in Trento, unità di Trento.

Con decreto n. 35766 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2006 nonchè concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005 della Periodici San Paolo S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di: Milano, Alba (Cuneo), Roma.

Con decreto n. 35767 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 pel periodo dall'8 novembre 2004 al 7 novembre 2005 nonchè concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dall'8 novembre 2004 al 7 maggio 2005 della FF Media S.r.l., con sede in Bolzano * Bozen, unità di Bolzano * Bozen.

Con decreto n. 35768 del 25 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale articoli 35 e 37, legge n. 416/1981 per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2006 nonchè concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 aprile 2005 della Vespina Edizioni S.r.l., con sede in Roma, unità di: Pozzuoli (Napoli), Roma.

05A04358 - 05A04314

Provvedimenti di annullamento dell'accertamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35670 del 7 marzo 2005 è annullato il decreto ministeriale n. 3315 del 14 novembre 2004, di accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, limitatamente al perido dal 1° luglio 2004 al 4 novembre 2005, nonché concessa la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 2004 al 30 giugno 2004 per la «Petrini S.p.a. già S.r.l.», società cooperativa con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), e Milano.

05A04356

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino

Con decreto 30 marzo 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modificazioni proposte con delibera 24 gennaio 2005 allo statuto della Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino.

05A04323

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Simestat».

Estratto provvedimento UPC/II/1838 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale: SIMESTAT.

Confezioni:

035884016/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884028/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884030/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884042/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884055/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884067/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884079/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884081/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884093/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884105/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884117/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884129/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884131/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035884143/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

035884156/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

035884168/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035884170/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035884182/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035884194/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035884206/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035884218/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035884220/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035884232/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035384244/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035884257/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035884269/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035884271/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035884283/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035884295/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;
035884307/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;
035884319/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884321/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884333/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884345/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884358/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884360/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884372/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884384/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884396/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884408/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884410/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884422/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884434/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035884446/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;
035884459/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0346/001-003/II/003, II/06, II/07, II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.2.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necesearie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Provisacor».

Estratto provvedimento UPC/II/1839 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale: PROVISACOR.

Confezioni:

035883014/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883026/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883038/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883040/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883053/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883065/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883077/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883089/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883091/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883103/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883115/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883127/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883139/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035883141/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883154/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883166/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883178/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883180/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883192/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883204/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883216/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883228/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883230/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883242/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883255/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883267/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035883279/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;
035883281/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;
035883293/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;
035883305/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;
035883317/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035883329/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883331/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883343/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883356/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883368/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883370/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883382/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883394/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883406/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883418/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883420/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883432/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035883444/M - flacone 30 compresse rivestite con film da 40 mg;
035883457/M - flacone 100 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0345/001-003/II/003, II/06, II/07, II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Cirantan».

Estratto Provvedimento UPC/II/1840 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale: CIRANTAN.

Confezioni:

035882012/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882024/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882036/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882048/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882051/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882063/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882075/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882087/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882099/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882101/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882113/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882125/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882137/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035882149/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;
035882152/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;
035882164/M - 7 compresse rivestite con fi: .m in blister da 20 mg;
035882176/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882188/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882190/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882202/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882214/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882226/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882238/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882240/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882253/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882265/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882277/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882289/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035882291/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;
035882303/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;
035882315/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882327/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882339/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882341/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882354/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882366/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882378/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882380/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882392/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882404/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882416/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882428/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882430/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035882442/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;
035882455/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0344/001 - 003/w03,II/06,II/07,II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Crestor».

Estratto Provvedimento UPC/II/1841 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale: CRESTOR.

Confezioni:

035885019/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035885021/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
0358850331/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

0358850451/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035885058/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
0358850601M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
0358850721M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035885084/M - 50 compresse rivestite con f.lm in blister da 10 mg;
035885096/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
0358851 08/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
0358851 10/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
0358851 22/M - 1998 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
035885134/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
0358851 46/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;
0358851 59/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;
035885161/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
0358851 73/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
0358851 85/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
0358851 97/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035885209/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
03588521 1/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035885223/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035885235/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035885247/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035885250/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035885262/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035885274/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035885286/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
035885298/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;
035885300/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;
03588531 2/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885324/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885336/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885348/M - 20 compresse rivestite con f'lm in blister da 40 mg;
035885351/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885363/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885375/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885387/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885399/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885401/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885413/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885425/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885437/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
035885449/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;
035885452/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0343/001 - 003/II/003,II/06,II/07,II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04018

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Corixil».

Estratto provvedimento UPC/II/1842 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale: CORIXIL.

Confezioni:

034774012/M - 14 compresse rivestite in blister;

034774024/M - 28 compresse rivestite in blister.

Titolare A.I.C.: L P B istituto farmaceutico S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0130/001/W032,V29.

Tipo di modifica: modifica stampati ed aggiunta officina.

Modifica apportata: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto di Corixil 80 mg/12,5 mg al testo approvato a livello europeo di Corixil 160 mg/12,5 mg. Aggiunta del sito di confezionamento Novartis Pharma Gmbh, Oeflinger Strasse 44 D-79664 Wehr - Baden/Germany.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Combisartan».

Estratto provvedimento UPC/II/1843 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale: COMBISARTAN.

Confezioni:

034134015/M - 14 compresse rivestite con film in blister;

034134027/M - 28 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie sud.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0130/001/W032,V29.

Tipo di modifica: modifica stampati ed aggiunta officina.

Modifica apportata: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto di Combisartan 80 mg/12,5 mg al testo approvato a livello europeo di Combisartan 160 mg/12,5 mg. Aggiunta del sito di confezionamento Novartis Pharma Gmbh, Oeflinger Strasse 44 D-79664 Wehr - Baden/Germany.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04020

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dall'Office National du Ducroire S.A. alla Ducroire S.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza del Belgio ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dall'Office National du Ducroire S.A. alla Ducroire S.A., entrambe con sede in Bruxelles.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale e, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

05A04379

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Comunicato di rettifica al testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, relative alle campagne per i quattro *referendum* popolari per l'abrogazione di disposizioni, recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005».

Alla pag. 41 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2005, all'art. 7, comma 3, dopo le parole: «*assicura una rilevante presenza*» devono leggersi le altre «*, anche nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l'estero,*».

05A04593

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Nomina di un componente del Comitato di sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa del Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale di Genova

Con delibera 26 gennaio 2005 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, a seguito dell'avvenuto decesso di uno dei componenti del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale di Genova, ha nominato in qualità di componente del citato organo il dott. Vito Stucci.

05A04263

Procedura di liquidazione coatta amministrativa del Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale di Genova

Nella riunione del Comitato di sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa del Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale di Genova, tenutasi a Genova, in via Corsica n. 9/10, in data 18 marzo 2005, alla presenza dei componenti del Comitato, prof. Giampaolo Crenca, dott.ssa Elisabetta Vassallo, avv. Vito Stucci, è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza il prof. Giampaolo Crenca.

05A04264

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501105/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00